

CONSULTAZIONE su RENDICONTO NON FINANZIARIO

1) LA DIRETTIVA UE

D1: In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e finanziatori? e, in generale, per gli stakeholders?

D1. Le informazioni di carattere non finanziario sono rilevanti perché consentono di capire le fondamenta della durabilità dell'impresa, offrendo agli investitori elementi per giudicare la costruzione di valore nel tempo, non solo nel breve, ma anche nel medio e lungo termine e consentono agli altri portatori d'interesse di misurare la consistenza delle loro attese rispetto al progresso interno all'impresa nello stock e nel flusso dei capitali non finanziari e non materiali ovvero: Umano, relazionale, organizzativo e naturale.

D2: L'approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfattivi rispetto all'effettiva "domanda" di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli stakeholders dall'altro?

D2. Riteniamo che l'approccio della direttiva possa soddisfare le aspettative; alle prime realizzazioni seguirà senz'altro un affinamento che riteniamo debba soprattutto prevedere il recepimento dei commenti esterni su quanto pubblicato.

D3: Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenze delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli stakeholders nazionali?

D3. L'Italia, con il suo enorme patrimonio di biodiversità (beni naturali) e cultura (beni storici e culturali), dovrebbe stimolare nelle imprese italiane l'emersione e l'espressione della rilevanza strategica degli intangibili d'impresa afferenti l'indotto dei beni comuni che determinano l'identità pedogeoclimatica e antropologica dei territori.

D4: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?

D4. Non pensiamo che sussistano particolari costi per la divulgazione; qualcuno potrà ritenere che esistono dei rischi verso la concorrenza, o che esistano dei costi organizzativi per le azioni e le rendicontazioni necessarie sul tema ambientale e sociale, ma non propriamente per la divulgazione; al contrario, i benefici per la divulgazione attengono alla reputazione, alla trasparenza e all'arricchimento per la condivisione.

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di gold plating?

D5. La realtà del sistema produttivo italiano di piccole e medie imprese fa ritenere che l'ambito circoscritto alle unità con 500 e più dipendenti sia ristretto per creare efficacia; si potrebbe considerare quindi un'estensione tale da coinvolgere anche le medie imprese.

D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione?

D6. Il settore del welfare, della sicurezza, dell'educazione, delle utilities in generale andrebbe inserito così come le nascenti Benefit Corporation.

D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?

D7. Posta l'opportunità di includere le Medie imprese, si propone di raccomandare senza obbligatorietà, ma con una dichiarazione visibile, l'adozione volontaria delle piccole imprese.

3.1) STANDARD DI RENDICONTAZIONE

D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?

D8. Gli standard utilizzati dalle imprese vanno dichiarati dalle stesse, esplicitando nel rendiconto ogni tipo di approccio utilizzato.

D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?

D9. Senz'altro il sistema a cui l'impresa ha fatto ricorso deve essere presentato e motivato.

D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione?

D10. Ad esempio il Bilancio del Bene Comune (EBC), utilizzato da imprese aderenti a quel movimento e non necessariamente incluso da altri standard, ma già adottato internazionalmente e da oltre 1000 imprese.

3.2) RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI

D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto?

D11. Meglio che sia l'impresa ad indicare la rilevanza.

D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?

D12.-

D13: L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?

D13. Per KPI si intendono i fattori che impattano sulla costruzione del valore e si ritiene che le imprese indichino nella descrizione del loro modello di attività quali sono considerati i KPI e se possibile i coefficienti accertati.

D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?

D14. Non si ritiene definibile una lista minima di KPI.

D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?

D15. Meglio che sia l'impresa ad indicare i KPI.

3.3) SALVAGUARDIA

D16: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla direttiva?

D16. La clausola può essere considerata, ma la si ritiene necessaria solo se la rendicontazione divulgata compromettesse elementi di sicurezza della comunità.

4) COLLOCAZIONE

D17: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?

D17. Non si ritiene necessaria una relazione distinta.

D18: Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?

D18. La relazione distinta toglie integrità alla presentazione e all'interpretazione.

D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?

D19.-

D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?

D20. Sì.

5) POLITICHE DI DIVERSITA'

D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?

D21. Manca il riferimento alle etnie, alle lingue e alle provenienze regionali.

D22: Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)?

D22. Non compreso.

6) VERIFICA DELL'INFORMATIVA

D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

D23. Si ritiene opportuna una verifica per evitare rischi di green washing e strumentalizzazioni.

D24: L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?

D24. La verifica deve comprendere la correttezza formale e il riscontro sul dichiarato.

D25: È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna?

D25. Si stima che il costo sia parametrabile alla complessità del sistema impresa e paragonabile al costo di un auditing.

D26: Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

D26. E' opportuno che, procedendo alla rendicontazione non finanziaria, l'impresa adotti un sistema trasparente di raccolta dati e accessibilità anche per rendere efficiente l'aggiornamento e le verifiche.